



Allegato A

REGOLAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016)

Contrattazione decentrata integrativa del 04/08/2017

Approvato dalla Giunta con provvedimento n. 151 dell'11/09/2017

Revisione n. 1 : Approvato dalla Giunta con provvedimento n. del 12/10/2020



Riepilogo degli articoli contenuti nel presente regolamento:

Premessa

- Art. 1 Oggetto;*
- Art. 2 Ambito oggettivo di applicazione;*
- Art. 2 Bis - Esclusioni*
- Art. 3 Ambito soggettivo di applicazione;*
- Art. 4 Costituzione e quantificazione del fondo;*
- Art. 5 Personale partecipante alla ripartizione del fondo;*
- Art. 6 Distribuzione, ripartizione del fondo e erogazione degli incentivi;*
- Art. 7 Sostituzione del Responsabile del procedimento e /o direttore dell'esecuzione;*
- Art. 8 Termini delle prestazioni;*
- Art. 9 Penalità;*
- Art. 10 Polizza assicurativa per i dipendenti interni;*
- Art. 11 Cumulabilità dell'incentivo;*
- Art. 12 Norma transitoria ;*
- Art. 13 Disposizione finale;*
- Art. 14 Norme di rinvio;*

1. **All. 1:**

Tabella 1 Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche - LAVORI;

2. **All. 2:**

Tabella 2 Aliquote per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche – SERVIZI FORNITURE;

3. **All. 3:**

Fac-simile scheda tecnica



REGOLAMENTO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016)

Premesse:

- Visto il **D.lgs. n. 50 del 18/04/2016** *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”*
- Considerato che all'art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n. 50 del 18/04/2016, è prevista la costituzione di un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
- Considerato che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico



dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

- Considerato che il comma 4 dell'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- Richiamato il regolamento adottato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 151 in data 11/09/2017 per l'erogazione degli incentivi tecnici;
- Visto l'art. 113 del codice dei contratti come modificato dal D. Leg.vo 56/2017, dalla legge n. 205/2017 e dal decreto legge n. 32 del 18/4/2019 convertito in legge il 14/6/2019 n. 55;
- Ritenuto, di modificare e di integrare alcune parti del regolamento in seguito all'evoluzione della normativa con l'inserimento dell'art. 2 bis - esclusioni;
- Rilevato che dal 1 gennaio 2018 è stato stabilito dalla Sezione autonomie della Corte dei Conti, a seguito di apposito intervento normativo statale, che gli incentivi stessi possono considerarsi legittimamente esclusi dal tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti interessati;
- Considerato che l'adozione del presente regolamento disciplina la ripartizione delle funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma incentivo alle funzioni tecniche dell'intero processo dell'appalto, comprendente la programmazione della spesa, la valutazione dei progetti, le procedure di gara, le attività di RUP, la direzione lavori e dell'esecuzione, il collaudo tecnico- amministrativo e collaudo statico, per lavori forniture e servizi, passando dalle procedura di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

ART. 1 – Oggetto

Il presente atto regolamentare di cui al comma 3, dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita al ruolo tecnico quali ad esempio la figura dell'ingegnere, architetto, geometra, perito. Pertanto, il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. .

ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione



Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità al decreto legislativo n. 50/2016 e alle norme vincolanti emanate dall'ANAC e la cui regolarità sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto e comunque nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione

ART. 2 BIS – Esclusioni

1. Le manutenzioni ordinarie di qualsiasi natura esse siano. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie queste non saranno escluse qualora siano di comprovata complessità definite con l'elaborazione di almeno un progetto definitivo;
2. Sono, altresì, esclusi dall'incentivo tutti i lavori, servizi e forniture affidate ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a, ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica e lavori di somma urgenza e l'adesione alle Convenzioni stipulate da centrali di committenza, quale – ad esempio – Consip.
3. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 50.000,00, al netto dell'IVA;
4. I contratti di servizi e forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D. LGS. n. 50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, alle sotto indicate figure professionali e comunque a tutti i dipendenti, dell'Amministrazione camerale, investiti dell'attività in relazione alla normativa sopra richiamata e alla scheda tecnica di riferimento. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dirigenti.

a) Responsabile unico del procedimento - RUP

E' un funzionario tecnico nel caso di lavori e altro funzionario tecnico-amministrativo nel caso di forniture e servizi, nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione cui è attribuita la competenza dell'opera, fornitura e servizio.

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti e svolgere le funzioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle specifiche Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC; su di lui ricadono le relative responsabilità. Il Responsabile del procedimento può svolgere i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione o con il supporto di una idonea struttura esterna.

b) Responsabile dell'unità tecnica per l'attività di verifica preventiva della progettazione nei lavori



Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo. Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Tutto il personale appartenente alla suddetta unità, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. A del D.Lgs 50/2016, per la verifica di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni d'euro, deve essere accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per i lavori compresi tra la soglia di cui all'art. 35 e sino a 20 milioni di euro, l'attività di verifica può essere svolta dalla stessa unità tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. D), ovvero all'art. 46, comma 1.

Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dalla struttura tecnica - Servizio Gestione Patrimonio - della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o la stessa stazione appaltante disponga di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stata redatto da progettisti interni.

Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico/Servizio Gestione Patrimonio della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

c) Direttore dell'esecuzione del contratto di forniture e servizi

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP. Per l'ottenimento dell'incentivo delle funzioni tecniche per servizi e forniture deve essere nominato per prestazioni contrattuali a base di gara di importo pari o superiore a 50.000 euro e devono ricorrere almeno uno dei seguenti casi:

- a. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (*es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico*);
- c. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Camera di Commercio, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Qualora il RUP coincida con il direttore dell'esecuzione non si potrà dar corso alla corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche. Il direttore dell'esecuzione viene nominato tra i dipendenti di categoria non inferiore alla C/1, da individuare a seconda della tipologia e della entità dell'appalto ovvero in base al ruolo svolto all'interno dell'Amministrazione in relazione all'appalto (responsabile di ufficio, responsabile di servizio, responsabile di settore).

d) Direttore dei lavori, coordinatore della esecuzione in materia di sicurezza e tecnico contabile



Il direttore dei lavori, qualora interno all'Amministrazione, deve avere i seguenti requisiti:

- a. titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività richiesta;
- b. esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento;
- c. specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell'unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell'intervento.

Il direttore dei lavori è un dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C/1 (responsabile di ufficio, responsabile di servizio, responsabile di settore), prescelto in base alle caratteristiche professionali ed alle competenze derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

e) Collaudatore (solo nell'ambito lavori)

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

f) Collaboratori a supporto

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altri Servizi/Settori della Camera di Commercio previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l'orario ordinario d'ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall'orario ordinario potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari.

ART. 4 - Costituzione e quantificazione del fondo

- 1.** Il fondo di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera, di un lavoro, servizio o fornitura comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice degli Appalti, l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente



decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa.
3. Ai sensi del comma 4, dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016 prevede che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede d'appalto si verificano dei ribassi di gara.
5. La scheda tecnica sottoscritta dal RUP e vistata dal Dirigente di Area indica la somma per ogni intervento e sarà computata all'interno del quadro economico di ogni opera, servizio e fornitura tenendo presente i criteri di cui al presente atto nonché quelli previsti dalla normativa, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.
6. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all'effettiva copertura finanziaria della spesa (*finanziamento dell'opera, lavoro, servizio, fornitura*).
7. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
8. L'entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione viene fissato come segue :
 - a) per lavori di importo inferiori o uguali ad € 1.000.000,00:
 - *gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta*



- | | |
|--|--------|
| <i>economicamente più vantaggiosa</i> | 2,00%; |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso</i> | 1,85%; |
| b) per lavori superiori a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), € 5.225.000,00: | |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i> | 1,75%; |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso</i> | 1,60%; |
| c) per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) € 5.225.000,00 e sino ad € 10.000.000,00: | |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i> | 1,50%; |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso</i> | 1,35%; |
| d) per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) € 10.000.000,10 e sino ad € 20.000.000,00: | |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i> | 1,25%; |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso</i> | 1,10%; |
| e) per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00: | |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i> | 1,00%; |
| ▪ <i>gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso</i> | 0,85%. |
9. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori a base d'asta come sopra riportati.
10. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.
11. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro, servizi e forniture applicando le percentuali definite nella "tabella 1" e da quanto indicato al comma 7 del presente articolo;
12. In particolare si specifica che le prestazioni attinenti alla direzione lavori e collaudo comprendono:
- direzione lavori:** tutta l'attività prevista dal Codice degli Appalti fino alla predisposizione del conto finale e alla redazione del certificato di regolare esecuzione;
 - collaudo** : tutta l'attività prevista dal Codice degli Appalti, ivi compreso



l'incarico in corso d'opera.

- 13.** Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 14.** L'entità del fondo di incentivazione per servizi e forniture viene ridotta rispetto ai lavori essendo di minore complessità. Si precisa che per le forniture si applica un incentivo ancora ridotto rispetto ai servizi, in quanto le funzioni tecniche relative sono ancora di complessità inferiore.

Le percentuali di riferimento saranno le seguenti:

- **Per servizi** di qualsiasi importo, purché non affidati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) (*affidamenti diretti*) o con metodologie senza evidenza pubblica quali somma urgenza, ecc....:
 - *gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* 1,40%;
 - *gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso* 1,25%;
- **Per forniture** di qualsiasi importo, purché non affidate ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) (*affidamenti diretti*) o con metodologie senza evidenza pubblica, quali somma urgenza, ecc....:
 - *gara con l'aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* 1,20%;
 - *gara con l'aggiudicazione del criterio al prezzo più basso* 1,05%.

Le aliquote applicabili sono le medesime di cui "tabella 2".

L'erogazione degli incentivi tecnici avrà corso nei seguenti casi:

- il rup e il direttore dell'esecuzione non devono coincidere nella stessa figura qualora ricorra uno dei seguenti quattro casi:
 - 1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - 2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - 3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - 4) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- qualora l'importo del servizio o della fornitura posta a base di gara risulti superiore ad € 500.000,00, l'Amministrazione necessariamente dovrà



nominare il RUP e il direttore dell'esecuzione in due figure distinte.

15. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura venga affidata parte al personale interno della Stazione Appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte ai professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante rimangono nel fondo di cui al presente articolo e incrementano la quota del fondo medesimo, di cui al comma 3.

Art. 5 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente. Il titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità o di responsabilità di servizio/ufficio ha comunque diritto alla ripartizione del fondo.
2. Il Responsabile unico del procedimento è un dipendente interno all'amministrazione, di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento/lavoro/servizio/fornitura da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non risulta posseduta o necessaria, un funzionario con idonea professionalità, e anzianità di servizio in ruolo, nel rispetto delle specifiche Linee Guida emanata dall'autorità nazionale Anticorruzione – ANAC. Nel caso di carenza accertata in organico di personale competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile unico del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni dell'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento.
3. Per ogni lavoro, servizio, fornitura, per il quale è prevista la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche con le risorse previste nel quadro economico, è costituito, con una "**scheda tecnica**", il "*gruppo di lavoro*" che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il gruppo di lavoro deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.
4. Il Responsabile unico del procedimento mediante la medesima "scheda tecnica" propone al Dirigente di Area interessato il personale da incaricare per la costituzione del proprio ufficio di supporto, costituito anche da personale non appartenente allo stesso Servizio/Settore ed il nominativo del Responsabile della progettazione definendone le competenze. Successivamente lo stesso Responsabile del procedimento propone la costituzione del gruppo che curerà tutte le fasi previste dal presente regolamento, stabilendo le attività da attribuire ai diversi soggetti.
5. Il Responsabile unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento, definisce le varie fasi progettuali, nel rispetto del documento preliminare alla progettazione, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera (nel caso di lavori), il



personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento.

Rimane nella discrezionalità del RUP a seconda della complessità dell'appalto fissare le attribuzioni dei punteggi ai componenti che formano l'attività di supporto al RUP per la corresponsione degli incentivi.

6. Il Responsabile unico del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge assegna, farà riferimento al Segretario Generale o al Dirigente di Area a cui fa capo il progetto, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati. Il Responsabile del procedimento aggiorna, altresì, costantemente il Dirigente di Area competente alla formazione del programma triennale delle opere pubbliche o al programma biennale dei beni e servizi di cui all'art. 121 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di inadempienze od inosservanza degli obblighi posti a suo carico il Dirigente responsabile di Area competente ha facoltà di procedere alla revoca motivata del mandato fermo restando quanto previsto dal comma 8.

7. Il Responsabile unico del procedimento ha il compito di creare le condizioni affinché il processo di realizzazione dell'intervento sia condotto in modo unitario riguardo ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi disposizione di legge in materia.

8. Il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, con provvedimento motivato, dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, riguardo l'intervento affidatogli ed è responsabile dei danni derivanti, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 6 – Distribuzione, ripartizione del fondo ed erogazione degli incentivi

- 1.** Il fondo di cui all'art. 4 è riferito all'importo dei lavori, forniture o servizi posto a base di gara, come prima definito.
- 2.** L'incentivo per l'attività di redazione di eventuali perizie di variante e suppletive, che non siano state originate da errori ed omissioni progettuali di cui all'art. 106, c. 9, del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, verrà liquidato al responsabile del procedimento dei lavori, ed ai collaboratori tecnici ed amministrativi per gli importi relativi alle citate perizie di variante e suppletive.
- 3.** La distribuzione del fondo è proposta dal Responsabile unico del procedimento rispetto a quanto indicato ai commi 8, 9 e 14, dell'art. 4 del presente regolamento, dopo aver accertato la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme in materia.
- 4.** L'atto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente di Area interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione viste dal competente Responsabile unico del procedimento.
- 5.** L'incentivo potrà essere liquidato dopo il raggiungimento degli obiettivi prefissati indicati con la scheda tecnica sopracitata di cui all'art. 5 al:



- **Responsabile dell'attività di verifica (di cui all'art. 3, comma 1, lett b), e ai relativi collaboratori della relativa struttura di supporto** dopo le rispettive approvazioni in funzione del progetto dell'opera da realizzare/attività di servizi/attività per la fornitura e l'acquisizione del relativo finanziamento;
- **Responsabile unico del procedimento, e ai collaboratori delle relative strutture di supporto tecnico-amministrativo** applicando le aliquote indicate dalle tabelle 1 e 2 di ripartizione di cui al precedente art. 4, comma 8 e 14, successivamente all'approvazione del bando di gara/lettera di invito. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo;
- **Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto** per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- **Collaudatore (per lavori) dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera,** fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo. Nel caso in cui gli incarichi di collaudo tecnico, amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'allegato " tabella 1" sarà suddivisa, tra le due figure, dal Responsabile unico del procedimento.

6. L'Amministrazione prevede, nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica e finanziaria, apposito conto di spesa per garantire l'erogazione dell'incentivo nel caso in cui, dopo l'approvazione amministrativa del progetto o di un piano di intervento di servizio esecutivo di un'opera, lavoro, servizio o fornitura, non intenda darvi esecuzione per cause indipendenti dagli obiettivi assegnati al gruppo di lavoro. L'erogazione interesserà solamente le fasi delle attività effettivamente svolte e completate.

7. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo in cui è incardinato il procedimento.

8. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

9. Le risorse previste per gli incentivi tecnici alimentano il Fondo risorse decentrate annuale del personale sulla base dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21/05/2018, secondo il contenuto delle schede tecniche presentate dal RUP.

10. Dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera, fornitura o servizio, il R.U.P. redige una relazione di sintesi in cui evidenzia i risultati raggiunti, l'apporto fornito dai vari componenti del Gruppo di lavoro al fine dell'attribuzione in tutto o in parte del compenso previsto.

11. Previa costituzione del Fondo risorse decentrate del personale e dietro presentazione della Relazione di sintesi da parte del RUP, si potrà procedere all'erogazione del compenso. Il pagamento dell'incentivo alle figure interessate e al "Gruppo di lavoro" sarà liquidato al termine di ogni singolo intervento dopo il certificato di regolare esecuzione, certificato di collaudo o visto di liquidazione delle fatture. Nell'ipotesi in cui il procedimento nel suo complesso abbia una durata superiore ai sei mesi, si potrà liquidare il RUP e il relativo "gruppo di lavoro" per



stati di avanzamento con acconti fino ad un massimo del 90 % dell'attività effettivamente svolta, previa predisposizione di una scheda sottoscritta dal R.U.P. e vistata dal Dirigente di Area. L'erogazione del **saldo** potrà avvenire solamente dopo il certificato di regolare esecuzione oppure collaudo, oppure liquidazione della fattura che accerta la regolarità dell'esecuzione.

Art. 7 - Sostituzione del Responsabile del procedimento e/o direttore dell'esecuzione

1. Il Responsabile unico del procedimento o il direttore dell'esecuzione, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, possono essere sostituiti con altri soggetti nei seguenti casi:

- a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età;
- b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
- c) rinuncia all'incarico per gravi e documentati motivi;
- d) revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile unico del procedimento o il direttore dell'esecuzione hanno diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dai nuovi soggetti incaricati subentranti sempre con le modalità di cui al comma 5, dell'art. 6. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei "gruppi di lavoro".

2. Intervenuta la sostituzione, anche di altre figure tecniche ed amministrative costituenti il "gruppo", cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 8 - Termini per le prestazioni

- 1.** Nella scheda tecnica per la costituzione del "**gruppo di lavoro**" devono essere indicati, su proposta del Responsabile unico del procedimento, i termini eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la Direzione dei lavori/Direttore dell'esecuzione coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/forniture/servizi. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.
- 2.** I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
- 3.** Il provvedimento o l'atto per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal Dirigente di Area.

Art. 9 – Penalità

1. Nel caso di ritardata consegna degli elaborati e della relativa documentazione prevista dal procedimento da parte del "*gruppo di lavoro*" nei termini previsti nell'atto di nomina di costituzione, sarà applicata una penale pari all'1% del compenso spettante con riferimento alle aliquote di cui all'art. 4, comma



8 e 14, a ciascun componente per ogni giorno di ritardo fermo restando la possibilità di procedere alla revoca dell'incarico superati i 90 giorni di ritardo.

2. Diversamente da quanto previsto al comma 1, non si applica la penale solo nel caso in cui sia dimostrato, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni condizionanti non attribuibili allo stesso "gruppo di lavoro". La giustificazione del ritardo è disposta con nota motivata dal Responsabile unico del procedimento al Dirigente di area.

3. Analogamente si procederà per altre fasi del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al contratto affidatogli, fermo restando la facoltà del Dirigente di area di procedere, altresì, alla revoca dell'incarico e ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 10 - Polizza assicurativa per i dipendenti interni

Per lo studio, la progettazione o altre attività previste nella legge e affidate ad un proprio dipendente, l'Amministrazione aggiudicatrice assume per intero l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 11 - Cumulabilità dell'incentivo

L'attività per la quale viene riconosciuto il compenso è svolta in orario di servizio, ricorrendo eventualmente al lavoro straordinario, preventivamente autorizzato dal Dirigente di Area. L'incentivo potrà essere correlato al compenso previsto per la performance di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, secondo gli accordi definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7 del CCNL sunnominato.

Art. 12 - Norma transitoria

Il presente regolamento si applica anche a tutti i lavori pubblici, servizi e sulle forniture svolti dalla Camera di Commercio in cui il cui procedimento sia in corso di espletamento.

Art. 13 - Disposizione finale

Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma. L'Amministrazione si riserva di apportare eventuali migliorie alla "scheda tecnica" di cui all'allegato n. 3, mantenendo i coefficienti del regolamento senza che ciò comporti la necessità di modificare il regolamento e i suoi allegati.

Art. 14 - (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme in materia.



**IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Giacomo de' Stefani**

Venezia, 12 ottobre 2020

Allegati:

- All. 1 – Tabella 1 : Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche – Lavori;
- All. 2 - Tabella 2 : Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche – Servizi e forniture;
- All. 3 - Tabella 3 : Modello fac-simile "scheda tecnica";

N.B.

Con il termine "progettazione/progetto" usato più volte nel presente regolamento deve essere inteso l'attività preparatoria e gli elaborati tecnici che dovranno essere predisposti prima dell'uscita del bando di gara. L'attività definisce l'opera per quanto attiene gli appalti di lavori, e l'individuazione del servizio e della fornitura per i relativi appalti di servizi e forniture.



ALLEGATO 1

Tabella 1 Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. LAVORI

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.Lgs 50/2016

		punti	%	coefficiente
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE	48	48,00	0,48
	<i>Responsabile del Procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione</i>			
A1)	<i>Per la fase di progettazione: Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 3 Progetto definitivo: 6 Progetto esecutivo: 4</i>	13	13%	0,13
A2)	<i>Per la fase di affidamento: Fasi predisposizione bando di gara: 3 Fasi gara + atti per aggiudicazione/contratto: 2</i>	5	5%	0,05
A3)	<i>Per la fase di esecuzione</i>	30	30%	0,30
	RUP 85% * ALIQUOTA A1) + A2+ A3)			
	COLLABORATORI 15% * ALIQUOTA A1) +A2) + A3)			
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA	6	6,00	0,06
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	1,5	1,50%	0,015
B2	VERIFICA PROGETTI	4,5	4,50%	0,045
C)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0	0	0
D)	ESECUZIONE DEI LAVORI	22	22,00	0,22
D1	<i>Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, collaboratori tecnici e amministrativi interni all'Amministrazione</i>	14	14%	0,14
D2	<i>Misure e contabilità</i>	3	3%	0,03
D3	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5	5%	0,05
E)	COLLAUDATORE	4	4,00	0,04
	COMPLESSIVO	80	80%	0,80



ALLEGATO 2

Tabella 2 Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche.

SERVIZI E FORNITURE

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.Lgs 50/2016

		punti	%	coefficiente
A)	UFFICIO DEL RESPONSABILE	45	45,00	0,45
	<i>Responsabile del Procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi interni all'Amministrazione</i>			
A1)	<i>Per la fase di progettazione</i>	12	12%	0,12
A2)	<i>Per la fase di affidamento</i>	19	19%	0,19
A3)	<i>Per la fase di esecuzione</i>	14	14%	0,14
	RUP 80% * ALIQUOTA A1) + A2) + A3)			
	COLLABORATORI 20% * ALIQUOTA A1) + A2) + A3)			
B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA	7	7,00	0,07
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	7	7,00%	0,07
C)	GRUPPO DI PROGETTAZIONE	0	0	0
D)	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	28	28,00	0,28
D1	<i>Direttore dell'esecuzione del contratto, e degli eventuali collaboratori tecnici e amministrativi interni all'Amministrazione scelti dal medesimo che stabilirà la quota parte di incentivo e relativo punteggio in base al carico di lavoro da svolgere</i>	28	28%	0,28
	COMPLESSIVO	80	80%	0,80



FIGURE INTERESSATE ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

PUNTO A

Ufficio del responsabile del procedimento

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile unico del procedimento e il personale di supporto. Il personale di supporto al RUP è un dipendente di almeno categoria B e curerà la predisposizione, in collaborazione con il R.U.P. di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del R.U.P. Avrà la responsabilità della custodia e organizzazione di tutti gli atti. Le competenze spettanti al R.U.P. sono l'85% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP. Le competenze del personale di supporto sono pari al 15% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP e saranno ripartite secondo le indicazioni fornite nella scheda tecnica preliminare.

Nella computazione per le fasi di affidamento A2) sono compresi tutti gli adempimenti riguardanti la predisposizione degli atti relativamente alle procedure di gara e alle verifiche dei requisiti dei partecipanti alla gara.

PUNTO B

Struttura per l'attività di verifica e programmazione

L'aliquota B1 è riservata al personale che collaborano al procedimento, appositamente nominato/i, quale supporto delle attività di programmazione tecnica ed economica. Può essere nominato, se in possesso di titolo di studio adeguato e formazione professionale idonea, con personale almeno in fascia C;

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore, che per importi inferiori ad 1 milione di euro, coincide con il R.U.P. .

PUNTO C

Gruppo di progettazione

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo, dagli incentivi per le funzioni tecniche.

PUNTO D

Esecuzione dei lavori, forniture e servizi

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione del contratto. Nel caso di Lavori pubblici, i responsabili delle fasi previste vengano affidate ai tecnici abilitati, per legge, alla direzione di lavori pubblici. Le quote di ripartizione per la direzione dell'esecuzione del contratto vengono preventivamente stabilite su proposta del responsabile unico del procedimento dal Dirigente di Area, per ogni singolo intervento.

PUNTO E

Collaudatore (solo per lavori)

L'aliquota viene attribuita al collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico, che di norma coincidono. Nel caso di lavori che non presentino la necessità del collaudo statico l'aliquota verrà applicata per intero al collaudatore amministrativo.

Per lavori di importo inferiore alla soglia che prevede la nomina di collaudatore amministrativo, le competenze formeranno economie di progetto.



ALLEGATO 3 – SCHEDA TECNICA FAC-SIMILE

Prot.

Preg.mo
DIRIGENTE AREA
Sede

Oggetto: **Scheda tecnica per compensi di cui all'art. 113 del D. Leg.vo 50/2016. (DESCRIZIONE)..... Scheda n. per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020.**

- VALORE DELL'OPERA: Importo complessivo delle opere (art. 4, co. 1 regolamento);
 - Importo lavori a base d'appalto € ;
 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta presunto € .

- DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE UNITARIO:
 1. A) Valore di appalto lavori + oneri sicurezza = € ;
 - Gara con offerta economicamente vantaggiosa
 - A1) Percentuale applicata (% in funzione importo appalto)% € ;
 2. B) $A * 80\%$ per compensi funzioni tecniche ($0,80 * A1$) € ;
 3. C) $A * 20\%$ per acquisto di beni, strumentazioni ($0,20 * A1$) € ;
 - D) $B : 80 =$ Coefficiente unitario per attribuzione compensi = €/**punti** ;
 - E) $C : 6$ (5 acconti + saldo) per beni/strumentazioni = € /**acconto**

- INIZIO PROCEDIMENTO: (data) ;

- TERMINE PRESUNTO DEL PROCEDIMENTO : (data) ;

- ESTREMI DI APPROVAZIONE – atti deliberativi o dirigenziali:
 - Delibera di Giunta n.;
 - Determinazione dirigenziale n. del – Nomina RUP;

- ADEMPIMENTI DEL PROCEDIMENTO (descritti in modo sintetico):
 - Fase di progettazione ;
 - Fase di affidamento gara ;
 - Fase di esecuzione ... ;
 - Programmazione Spesa; ;



- Verifica del

 - INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: (dipendenti scelti dal RUP in funzione dell'appalto):
 1. RUP: ;
 2. COLLABORATORI INTERNI: .

 - ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO: Allegato 1 - 2 – Tabella 1 o 2 - Regolamento - max. punti 80 : descrizione attività svolte e relativo punteggio
 - 1)
 - 2)
- RIPARTIZIONE % AL RUP E COLLABORATORI DEL RUP:**
- RUP)= punti
 - COLLABORATORI DEL RUP = punti
-
- ATTRIBUZIONE DELLE ALIQUOTE PRESUNTE E ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE:
(Desunte dalla Tabella 1 o 2) Totale imp. incentivo - punti = €
 - RUP = punti* €/p..... = €
 - COLLABORATORI INTERNI punti* €/p..... = € ;
-
- QUOTE PER ATTIVITA' NON UTILIZZATE: punti
-
- RICORSO A COLLABORAZIONI ESTERNE : Allegato 1 -2-/ Tabella 1 o 2 Regolamento

(*) Punti NON ATTRIBUITI e utilizzati ai sensi del comma 3, art. 113, D.Leg.vo 50/2016 e regolamento

- EROGAZIONE DEI COMPENSI
(Indicare se il compenso avviene in una unica soluzione oppure con uno o più acconti in relazione alla complessità del procedimento)

Data,

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

(firma digitale ai sensi del D. Leg.vo 82/2005)

NOTE DEL RUP:

Acconti erogati (se vi sono):

1° Acconto relativo all'anno.....

.

(*) Incremento di quota di cui al comma 4 dell'art. 113 per utilizzo di 26 punti non erogati – vedi punto 11,



=====

OBIETTIVO PER L'ANNO

Importo totale stimato anno =p. * €/p. = € (gruppo di lavoro coinvolto).

=====

Data,

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

(firma digitale ai sensi del D. Leg.vo 82/2005)

VISTO: IL DIRIGENTE

Si approva

(firma digitale ai sensi del D. Leg.vo 82/2005)